



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: info@comune.bollengo.to.it

Originale

DELIBERAZIONE N° 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

COGNOME e NOME	PRESENTE
RICCA LUIGI SERGIO - Presidente	Sì
VAREGIO ROBERTO - Consigliere	Giust.
COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere	Sì
FERRO DANIELA - Consigliere	Sì
PERACCHINO VALERIA - Consigliere	Sì
COMINETTO PAOLO - Consigliere	Sì
GAIDA SILVANA LETIZIA - Consigliere	Sì
RICONDA FRANCESCA - Consigliere	Sì
UGO GIULIA - Consigliere	Sì
ZAUNER IOLANDA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor **FASCIO dr. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA LUIGI SERGIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
- la TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;

VISTO l'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale viene stabilito che:

- comma 639: la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICORDATO che, con deliberazione del C.C. n. 13 del 29.05.2023, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della TARI, con il quale è previsto che la determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dal soggetto gestore del servizio e che lo stesso piano finanziario deve essere approvato dal Consiglio Comunale;
- l'art. 12 del suddetto Regolamento, con cui si stabilisce che il C.C., contestualmente all'approvazione della tariffa, individua anche la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 13, comma 5 e 6, con cui viene demandata sempre al C.C. la percentuale di copertura dei costi da attribuire alla quota variabile ed alla quota fissa, prevista per le utenze domestiche;

- art. 14, comma 3, con cui viene ancora demandata al Consiglio Comunale la individuazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, in rapporto alla loro capacità di produzione rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, con le quali l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha imposto nuovi obblighi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - sia per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte della suddetta Autorità;

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - ✓ €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - ✓ €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- Con deliberazione n.133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24:
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - ✓ La componente *UR3a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
 - ✓ il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3a*;
 - ✓ L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
 - ✓ Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a “9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale “arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiflie di operai e impiegati in ciascu triennio di riferimento;

- ✓ Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

DATO ATTO CHE il DL "Milleproroghe" prevede a decorrere dall'anno 2022 che i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza alle delibere indicate al punto precedente, il Gestore del servizio (Consorzio Canavesano Ambiente – C.C.A) ha predisposto la nota di aggiornamento 2024-2025 del Piano Economico-Finanziario 2022 - 2025 (allegato 1) e lo ha trasmesso a questo Comune (protocollo n. 1631 del 12.04.2024);

ESAMINATA la nota di aggiornamento al P.E.F. 2024-2025 trasmessa dal CCA;

DATO ATTO che la Società Canavesana Servizi ha comunicato, con prot. 302 del 21.01.2025, le tariffe 2025 e l'ipotesi di fatturato 2025 dalla quale si evince un aumento delle tariffe/abitanti relative al servizio di raccolta e delle tariffe €/kg relative allo smaltimento dei rifiuti con un conseguenziale aumento dell'importo indicato nell'ipotesi di fatturato totale per il 2025 rispetto al 2024;

RITENUTO pertanto, in ragione dell'aumento delle tariffe presentato dalla ditta Società Canavesana Servizi, di dover provvedere ad un incremento delle tariffe per l'anno 2025 al fine di poter coprire i costi da sostenere;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere ad approvare le tariffe TARI 2025, come indicato nell'allegato 2;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della nota di aggiornamento 2024-2025 al P.E.F. 2022-2025 trasmesso dal C.C.A. con nota prot. n. 1631 del 12.04.2024 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1);
- 3) di approvare conseguentemente le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2025, come risultanti dal prospetto allegato (allegato 2);
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 5) di dare atto che, con le nuove tariffe, si prevede un incasso che risulta inferiore al limite massimo e garantisce comunque una copertura del costo del servizio pari al 100%;

- 6) di dare atto, inoltre, che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per il 2025:
acconto pari al 50%: entro il 30 giugno 2025;
saldo pari al restante 50%: entro il 2 dicembre 2025;
con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2025;
- 8) di predisporre un ulteriore fondo per il Bonus Sociale mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente (citata in premessa) perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal 1° gennaio 2025, secondo le modalità previste dalla delibera Arera n. 133/2025/R/Rif;
- 9) di riservarsi di modificare eventualmente il presente atto al ricorrere dei presupposti di legge, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa in materia;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

PARERI PREVENTIVI

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Bollengo, 29/04/2025

IL SINDACO
Luigi Sergio RICCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANA FEDERICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GASPARDO MORO LUCA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(RICCA LUIGI SERGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009)

REG.PUBBL. N° 282

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 21/05/2025

Bollengo, li 21/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i)

- Si certifica che la suesesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)